

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA'
RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI (D.A.T.)**

Art. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Chiaravalle nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Art. 2 - DEFINIZIONE

1. Con l'espressione "Dichiarazioni Anticipate di Trattamneto (D.A.T.)" si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta, in caso di malattie o lesioni cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che la redige (dichiarante), utilizzando esclusivamente l'apposito modulo approvato dall'Amministrazione comunale, nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il/i soggetto/i chiamato/i a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Art. 3 - ISCRIZIONE

1. Sono soggetti legittimati a presentare la dichiarazione (D.A.T.), nelle forme e secondo le modalità previste dal presente Regolamento, gli iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Chiaravalle, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano nella capacità di intendere e volere.
2. Le iscrizioni avvengono sulla base di una istanza – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa, il documento che mediante l'apposito modulo, raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere in modo permanente ed irreversibile a causa di una malattia allo stato terminale, o da malattia o lesione cerebrale invalidante e irreversibile. All'istanza di iscrizione al registro vengono allegate tante buste sigillate quanti sono i fiduciari nominati e una per il Comune. Le buste, debitamente sigillate, sono depositate e conservate, con le idonee misure di sicurezza, presso l'Ufficio comunale competente.

3. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di dare fedele rappresentanza della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.

4. Il dichiarante presenta personalmente la D.A.T., alla presenza del fiduciario, presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

5. L'Ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia dell'istanza con relativo numero progressivo e dichiarazione ricevuta dal cittadino.

Art. 4 - MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO INFORMAZIONE E MODULISTICA

1. Il venir meno della residenza nel Comune di Chiaravalle comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

2. L'Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro sia su supporto informatico che cartaceo.

3. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro, nel quale verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito e il nominativo del/dei fiduciario/i.

4. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate in qualunque momento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà con conseguente annotazione sul Registro.

5. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

6. La revoca o la modifica della dichiarazione non comportano alcun obbligo a carico del Servizio comunale che detiene il Registro, di comunicazione ai fiduciari. Tale obbligo rimane a carico del dichiarante.

7. Il funzionario accettante la dichiarazione non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) depositata e conservata come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa. La diffusione a Enti o Autorità rimane ad esclusiva competenza del dichiarante e del/dei fiduciario/i.

8. A richiesta del/i fiduciario/i verrà consegnata la busta chiusa contenente la D.A.T.

9. Dell'attivazione del servizio e della relativa modulistica (disposta e approvata con successivo atto della Giunta Municipale) viene data ampia informazione e diffusione per mezzo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

10. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo sei mesi dall'avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.